

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4578

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BERNARDO**

Introduzione dell’articolo 1-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l’accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie

*Presentata il 6 luglio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira, pur nel rispetto delle competenze delle regioni, a fornire una cornice legislativa unitaria in merito all’accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie. La nuova normativa, che mira a modificare la legge 14 agosto 1991, n. 281, tiene in considerazione le ultime sentenze intervenute in materia di libertà di movimento dei cittadini, che non può essere eccessivamente limitata quando questi sono accompagnati da animali di affezione; alla potestà legislativa e regolamentare delle regioni si lascia la disciplina delle modalità di accesso e il suo coordinamento con le norme igienico-sanitarie e di salute pubblica.

L’articolo unico della proposta di legge inserisce, dopo l’articolo 1 della legge n. 281 del 1991, l’articolo 1-*bis* che, al comma 1, consente sempre l’accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei modi e nei termini stabiliti dalle regioni. Il comma 2 consente l’accesso degli animali di affezione nei pubblici esercizi, qualora non sia diversamente previsto dalle regioni e sempre nei modi e nei termini da esse stabiliti. Il comma 3, infine, consente sempre, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei modi e termini stabiliti dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere, l’accesso degli animali di affezione nelle strutture di ricovero, anche a lunga degenza, al fine di consentire ai malati ricoverati il prosieguo del loro rapporto di affezione con i loro animali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis – (*Accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie*). – 1. L'accesso degli animali di affezione è sempre consentito nei luoghi pubblici, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

2. L'accesso degli animali di affezione è consentito nei pubblici esercizi nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, a condizione che non sia diversamente disposto dalle regioni e, comunque, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

3. Al fine di garantire ai pazienti ricoverati il mantenimento del rapporto con i loro animali di affezione è sempre consentito il loro accesso nelle strutture di ricovero, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, delle esigenze sanitarie e ambientali, delle condizioni dei pazienti ricoverati e del benessere degli animali e, comunque, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e dai regolamenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere ».

